

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ORTI COMUNALI A CITTADINI ULTRASESSANTENNI

Art. 1

Il Comune di Sondrio, nell'ambito delle iniziative volte a promuovere la salute e la socializzazione delle persone, mette a disposizione dei cittadini ultrasessantenni degli appezzamenti di terreno da coltivare ad orto.

Art. 2

Sono destinatari della concessione i cittadini residenti nel Comune di Sondrio che hanno già compiuto i sessanta anni di età, che non svolgono attività lavorativa, che non sono proprietari o affittuari di aree coltivabili e che si impegnano alla conduzione diretta dell'orto.

Art. 3

L'assegnazione viene definita con atto amministrativo agli aventi titolo seguendo l'ordine della lista d'attesa aggiornata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande valide. La rinuncia alla proposta di assegnazione comporta la cancellazione dalla lista d'attesa. L'assegnazione ha la durata di due anni e potrà essere rinnovata previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi. Potrà essere assegnato un solo orto per nucleo familiare.

Art. 4

Gli assegnatari sono tenuti a corrispondere al Comune di Sondrio un contributo annuale forfetario, stabilito dalla Giunta Comunale, a titolo di concorso delle spese di gestione e di manutenzione.

Art. 5

L'orto assegnato deve essere tenuto in modo decoroso e pulito. E' autorizzata esclusivamente la coltivazione di verdure e fiori. A tutti è fatto divieto tassativo di utilizzo di anticrittogamici, fertilizzanti tossici e/o diserbanti. E' fatto divieto di introdurre animali.

Art. 6

Ogni titolare della concessione si impegna a coltivare direttamente il proprio orto senza concederlo in uso, anche temporaneo, ad alcuna persona. E' ammesso che l'assegnatario possa essere coadiuvato nella coltivazione da familiari di primo e secondo grado. In caso di decesso dell'assegnatario un componente del nucleo familiare anagrafico, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, potrà subentrare nella titolarità dell'assegnazione a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 7

Il riordino e la manutenzione delle parti comuni (scarpate, vialetti etc.) dovranno essere garantiti dagli assegnatari che concorreranno a tale compito in modo solidale. Analogamente il locale adibito a spogliatoio deve essere sempre tenuto pulito e sgombro da qualsiasi oggetto e/o utensile di proprietà personale.

Art. 8

La concessione è revocabile in qualsiasi momento a seguito di trasgressione delle norme di cui sopra, o per danni segnalati e riscontrati alle piantagioni e/o agli impianti, o per manifesta non giustificabile trascuratezza nella coltivazione dell'orto medesimo, ovvero in caso di mancato versamento del contributo forfetario annuale.

Art. 9

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni, provocati a persone o cose, nella conduzione e nell'utilizzo degli orti.

Art. 10

L'amministrazione Comunale provvederà periodicamente alla vigilanza della conduzione degli orti da parte degli assegnatari. Al fine di facilitare i rapporti tra Amministrazione Comunale e assegnatari e di favorire tra questi lo sviluppo di rapporti di solidarietà nella conduzione degli orti e nella gestione degli spazi comuni, dovrà essere nominato, per ogni lotto, un referente per gli ordinari rapporti con l'Amministrazione Comunale. Il referente dovrà essere confermato o sostituito ogni due anni.